



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

18/51/CU14/C8

**POSIZIONE SULL'ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE
AUTONOMIE LOCALI, PER L'AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE IN
MATERIA DI BANCA DATI DELLE VALUTAZIONI E PROGETTAZIONI
PERSONALIZZATE**

*Accordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 16 dicembre 2014, n.
206*

Punto 14) Conferenza Unificata

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'avviso favorevole
all'accordo con le seguenti richieste emendative:**

Art. 2

(SINA e SINBA)

3. Le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro ~~trenta~~ **quaranta cinque** giorni dall'approvazione del presente accordo, gli Ambiti territoriali in cui i flussi informativi di cui ai commi da 1 a 2 sono attivati con riferimento a tutti gli interventi ~~non ricompresi tra quelli di cui ai medesimi commi~~ che gli enti attuano in favore dei residenti. A tal fine è individuato un numero di ambiti tale da coprire almeno il 15 per cento della popolazione regionale nei territori di competenza.

Art. 3

(Avvio della sperimentazione)

1. La sperimentazione di cui all'articolo 5, comma 7 del decreto interministeriale n. 206 del 2014, si intende ~~riferita all'annualità 2018~~ **avviata a partire dal trentesimo giorno successivo all'approvazione del presente accordo, per un periodo di 12 mesi.**
2. Le informazioni di cui all'articolo 2 **sono riferite alle prestazioni erogate nell'intera annualità 2018** e sono messe a disposizione del SIUSS entro ~~tre-nove~~ mesi dall'erogazione della prestazione o dall'avvio dell'erogazione per le prestazioni periodiche. ~~Sono altresì messe a disposizione del SIUSS entro tre mesi dalla data del presente accordo le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, riferite ai beneficiari delle prestazioni già erogate o in corso di erogazione a valere sulle annualità 2016 e 2017 del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.~~
3. ~~In caso di~~ **Le informazioni relative a prestazioni periodiche le informazioni** sono

aggiornate, **in caso di modifica o di sospensione della prestazione**, entro il medesimo termine di cui al comma 2, ~~primo periodo~~, e, in ogni caso, con cadenza annuale.

4. **L'invio delle informazioni di cui al comma 2 riguarda la trasmissione on-line da web del singolo caso, mentre la tempistica dell'invio in modalità massiva sono indicate dalla cabina di regia di cui al successivo art.4.**

Art. 4

(Cabina di regia per la sperimentazione)

1. Ai fini del monitoraggio in itinere e della valutazione degli esiti finali della sperimentazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce, **entro trenta giorni dall'approvazione del presente accordo**, una Cabina di Regia, presieduta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS, dell'ANCI e delle Regioni e Province autonome.
2. La Cabina di Regia esprime pareri in merito alla sperimentazione, anche sulla base di valutazioni riferite alla qualità dei dati raccolti.

Roma, 19 aprile 2018